

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la mozione 5 dicembre 1955 degli onorevoli Bossi
e Tamburini circa la modificazione degli articoli 15 e 16
della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque

(del 6 marzo 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Gli onorevoli Bossi e Tamburini, il 5 dicembre 1955, hanno presentato al Gran Consiglio la seguente mozione :

« I sottoscritti deputati,

considerando che le disposizioni della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894 relative ai diritti dello Stato in caso di revoca della concessione o di rinuncia al diritto di concessione (art. 15) e soprattutto in caso di rinnovo della concessione o di rifiuto di rinnovo della concessione (art. 16) sono inette a tutelare i diritti dello Stato, e non hanno l'uguale nelle leggi dei Cantoni confederati e nella legge federale sulla utilizzazione delle forze idrauliche del 22 dicembre 1916;

ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di abrogarle, e di sostituirle con disposizioni più conformi all'interesse dello Stato, quali quelle della citata legge federale,

propongono :

1. Gli art. 15 e 16 della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 15. — Nel caso di revoca della concessione o di rinuncia al diritto di concessione prima della fine della concessione, il concessionario ha l'obbligo di procedere ai lavori di sicurezza che la cessazione dell'esercizio dell'impianto rendesse necessari, così da garantire il normale deflusso delle acque, e da impedire qualsiasi danno pubblico o privato.

Se lo Stato intendesse utilizzare in tutto od in parte l'impianto, esso ha diritto di avocare a sè le relative opere pagando una indennità che tenga equo calcolo di tutte le circostanze e che non potrà in nessun caso eccedere il costo delle opere, sotto deduzione di un ammortamento annuo corrispondente al deprezzamento delle stesse.

Art. 16. — Ogni concessione viene accordata per un periodo di tempo non superiore in nessun caso ai quarant'anni. Spirato il termine della concessione, lo Stato può rinnovarla per uguale tempo, con le modificazioni che riterrà opportune.

Se il rinnovamento non viene chiesto o non viene accordato, lo Stato ha il diritto :

- a) di avocare a sè, senza compenso, le opere di ritenuta e di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico

o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;

b) di rilevare, pagando un'equa indennità, le installazioni, per la produzione e la trasmissione della forza elettrica.

2. Il concessionario può esigere che lo Stato rilevi le installazioni che servono alla produzione ed al trasporto di forza elettrica, se esso può servirsene con vantaggio per l'ulteriore utilizzazione della forza.
3. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni sottoposte al diritto di riversione.

B. Bossi — A. Tamburini »

Per quanto riflette le conseguenze e gli effetti della mozione, facciamo riferimento alla nostra risposta del 3 gennaio 1956, n. 601, sulla precedente mozione dell'onorevole Bossi e confirmatari.

I mozionanti propongono una revisione degli articoli 15 e 16 della legge cantonale sulla utilizzazione delle acque del 1894, allegando che gli stessi sono inetti a tutelare i diritti dello Stato e non hanno l'uguale nelle leggi dei Cantoni confederati e nella legge federale sulla utilizzazione delle forze idrauliche.

Su questo inesatto rilievo è da osservare che le leggi cantonali antecedenti il 1916, non conoscono il diritto di riversione, istituito dalla legge federale, e sono in genere più sfavorevoli della legislazione ticinese, poichè prevedono termini di estinzione della concessione assai più lunghi, tanto è che, ad esempio la concessione della Biaschina, figura tra le prime scadute in Svizzera, per cui si pone pure per la prima volta il problema o del rinnovo o del riscatto, a prescindere dalle concessioni della Morobbia e della Verzasca (perizia Trümpy 23 maggio 1941).

Il Consiglio di Stato si è preoccupato fin dal 1947 delle conseguenze legali di una concessione scaduta, non tanto in relazione a quelle della Morobbia e della Verzasca, per le quali era prevista la fusione degli impianti in una azienda cantonale di produzione (vedi messaggio n. 200 del 25 novembre 1949), o un rinnovo che non avesse pregiudicato la zona di distribuzione di questa azienda, bensì la serie di concessioni del gruppo Atel, scadenti dal 1951 in poi.

Prima di entrare nel merito della mozione, per caratterizzarne la portata e l'opportunità delle misure prospettate, giova certamente richiamare le varie forme di estinzione delle concessioni previste dalla legislazione cantonale e federale, alla luce delle concessioni scadute o in corso nel Cantone, al fine di chiarire una situazione giuridica assai complessa.

L'attuale art. 15 della legge cantonale è del seguente tenore :

« Nel caso di revoca o di rinuncia al diritto di concessione, il concessionario è tenuto a far eseguire a proprie spese e dietro ordine delle Autorità tutte le opere atte a ristabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno pubblico o privato.

§. Lo Stato potrà invece ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal concessionario procedendo alla loro espropriazione.

L'indennità da pagarsi sarà commisurata sul prezzo corrente dei terreni da cedersi e sullo stato delle opere al momento della espropriazione, e non potrà in nessun caso eccedere il prezzo di costruzione delle opere stesse ».

e l'art. 16 :

« Ogni concessione viene data per un periodo di tempo determinato dalla domanda e non superiore in nessun caso ai quaranta anni.

Spirato il termine, lo Stato potrà rinnovare la concessione introducendovi le modificazioni che si fossero rese necessarie in forza delle mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua e che non rendano oltremodo gravosa la continuazione dell'opera, per la quale la concessione venne data.

Se non verrà chiesto il rinnovamento della concessione, si applicherà per analogia la disposizione dell'art. 15.

Se invece lo Stato negasse il richiesto rinnovamento della concessione egli sarà obbligato ad espropriare l'insieme delle opere eseguite dal concessionario, pagando l'indennità in base a stima ».

Infine l'art. 17 bis, introdotto con la novella del 1. dicembre 1905, è del seguente tenore :

« Lo Stato ha in ogni tempo, prima della scadenza della concessione, il diritto di riscatto che dovrà essere denunciato almeno un anno in precedenza.

In questo caso l'indennità sarà stabilita al giusto valore ».

Nell'esame delle varie concessioni, occorre distinguere quelle date in virtù della legge cantonale, come sola applicabile (antecedenti il 1908) e quelle cui è applicabile la legislazione federale. A questo gruppo appartiene, fra le maggiori, solo la concessione della Biaschina, che discutiamo qui sotto agli effetti della scadenza, sulla scorta delle indagini eseguite fin dal 1947.

A) BIASCHINA

Con decreto legislativo 27 luglio 1905 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha accordato alla S.A. Motor la concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Ticino tra le stazioni ferroviarie di Lavorgo e di Bodio, con facoltà d'immettere nel canale derivatore anche l'acqua dei torrenti confluenti intersecati.

L'art. 6 del decreto legislativo rinvia al capitolato definitivo della concessione da concordarsi tra la società concessionaria ed il Consiglio di Stato.

Tale capitolato è stato sottoscritto dalla S.A. Motor e dal Consiglio di Stato il 30 giugno 1906.

A norma dell'art. 1 del capitolato, la concessione è accordata per il periodo di anni quaranta, decorrenti dalla data del collaudo. Il collaudo ebbe luogo il 3 agosto 1911.

Il capitolato (art. 1 § 1) riserva le disposizioni dell'art. 16 della legge 17 maggio 1894 circa l'eventuale rinnovazione della concessione allo scadere del periodo d'anni quaranta e ricorda (art. 17) che la « concessione è e si ritiene accordata in base alle prescrizioni della legge 17 maggio 1894 e sue modificazioni 20 gennaio 1900 e suo regolamento d'esecuzione 28 novembre 1895, le quali valgono per quanto non è qui specialmente indicato o modificato ». Riserva è fatta (art. 16) per le eventuali future prescrizioni cantonali e federali in materia di polizia e sicurezza per i trasporti di energia elettrica. La concessione — detta l'art. 15 del capitolato — « potrà venir trasmessa ad altri, in conformità dell'art. 10 della legge 17 maggio 1894 ».

Con decreto legislativo 22 gennaio 1934 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha confermato alle officine elettriche ticinesi S.A. (Ofelti), concessionaria della S.A. Motor, tra altro, anche la concessione relativa all'impianto Biaschina. L'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 1934 richiama che la concessione della Biaschina scadrà il 3 agosto 1951.

Quid se la concessione scaduta non fosse rinnovata ?

La risposta alla domanda dipende unicamente dal diritto cantonale ticinese, e non dal diritto federale.

La legge federale sulla utilizzazione delle forze idrauliche del 22 dicembre 1916 contiene disposizioni sulla fine della concessione (art. 63 a 69) e più precisamente sulle conseguenze dell'estinzione della concessione (art. 66 a 69), ma queste disposizioni non sono applicabili ai diritti d'acqua costituiti prima del 25 ottobre 1908 (art. 74 cpv. 2 della legge federale).

Applicabile per contro dall'entrata in vigore della LF 22 dicembre 1916 (1. dicembre 1918) anche ai diritti d'acqua costituiti prima del 25 ottobre 1908 (art. 74 cpv. 2 della legge federale) è l'art. 71 cpv. 2:

«Le contestazioni che sorgessero tra il concessionario e l'Autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione saranno, sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'Autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come corte di diritto pubblico».

L'Autorità competente di prima istanza è il Tribunale d'appello (art. 3 cpv. 2 decreto esecutivo 14 giugno 1918).

Gli art. 15, 16 e 17 bis della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894, che abbiamo sopra riprodotti, distinguono tre ipotesi:

- a) quella in cui la concessione è revocata o il concessionario vi rinuncia o non ne ha chiesto il rinnovamento alla scadenza;
- b) quella in cui la concessione scaduta non è rinnovata, benché il concessionario avesse chiesto il rinnovamento;
- c) quella in cui la concessione è riscattata prima della scadenza.

I diritti del concessionario non sono gli stessi nelle tre ipotesi, ma, come naturale, sono nel terzo caso assai maggiori che nel primo; nel secondo caso la situazione giuridica del concessionario è più favorevole che nel primo ma meno che nel terzo.

Ipotesi a). Il titolare non ha, in principio, nessun diritto contro lo Stato. È lo Stato che ha la facoltà d'esigere ch'egli eseguisca tutte le opere atte a ristabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno pubblico o privato (art. 15 cpv. 1 e 16 cpv. 3). Invece d'esercitare questo diritto lo Stato può ordinare la conservazione, totale o parziale, delle opere eseguite dal concessionario; ma, in tal caso, lo Stato deve espropriare le opere di cui ordina la conservazione (art. 15 § e 16 cpv. 3); «l'indennità da pagarsi sarà commisurata sul prezzo corrente dei terreni da cedersi e sullo stato delle opere al momento dell'espropriazione, e non potrà in nessun caso eccedere il prezzo di costruzione delle opere stesse».

Ipotesi b). La situazione giuridica del concessionario verso lo Stato è più favorevole. Lo Stato non ha di fronte un concessionario che ha dato motivo alla revoca della concessione o che ha manifestato l'assenza d'interesse per quest'ultima, rinunciandovi o non chiedendo il rinnovamento alla scadenza. Lo Stato ha di fronte un concessionario che chiede il rinnovamento della concessione scaduta. Se lo Stato nega il richiesto rinnovamento della concessione, esso ha l'obbligo di espropriare le opere eseguite dal concessionario e tutte le opere, senza possibilità di scelta. L'indennità, detta l'art. 16 cpv. 4, dovrà essere pagata «in base a stima».

Il prof. Huber, nella perizia per la città di Lugano, afferma persino che lo Stato non dispone del diritto di riscatto dopo il primo periodo, rendendo così perpetua la concessione.

Ipotesi c). Lo Stato ha in ogni tempo, prima della scadenza della concessione, il diritto di riscatto, che dovrà essere denunciato almeno un anno in precedenza. «In questo caso, stabilisce l'art. 17 bis, l'indennità sarà stabilita al giusto valore», e cioè tenendo conto non solo del prezzo corrente dei terreni da cedersi e dello stato delle opere al momento del riscatto (come nell'ipotesi a),

ma anche dell'utile che il concessionario avrebbe potuto conseguire fino alla scadenza normale della concessione. La genesi della novella legislativa del 1. dicembre 1905 conferma quest'interpretazione. Il Consiglio di Stato (messaggio 24 novembre 1905, processi verbali G.C. sessione ordinaria autunnale 1905 pp. 344 e 346) proponeva di dare allo Stato in ogni tempo, prima della scadenza, il diritto di riscatto, nel qual caso l'indennità sarebbe stata stabilita in base al § dell'art. 15 ossia come nell'ipotesi *a*. La Commissione era d'accordo con il Consiglio di Stato sul modo di calcolare l'indennità, ma non riteneva dover conferire allo Stato il diritto di riscatto se non « dopo trascorsi i $\frac{1}{2}$ del periodo per il quale la concessione venne accordata, e mediante preavviso non inferiore ad un anno » (Processi verbali citati p. 347). In Gran Consiglio sorse vivace opposizione. Taluni deputati (Martinoli e Francesco Balli, appoggiati dal Cons. di Stato Gabuzzi) sostennero che, se si voleva mantenere il principio del riscatto senza svalutare eccessivamente le forze idrauliche ticinesi, bisognava dare al concessionario la garanzia d'un indennizzo superiore a quello del § dell'art. 15 (ipotesi *a*): il cons. Francesco Balli parlò di commisurare il prezzo di riscatto al valore economico dell'azienda (processi verbali citati p. 255). L'articolo fu rinviato alla Commissione (processi verbali citati p. 256), la quale propose il testo divenuto l'art. 17 bis attuale (processi verbali citati, p. 318 e ss.).

Nella seduta 1. dicembre 1905, il relatore Perucchi commentò chiaramente la portata dell'innovazione: « la Commissione accettò la proposta Balli. Vuol dire che si apprezzerà non solo il prezzo di costo, ma l'avviamento e l'utile ».

Non è il caso di diffonderci qui sul concetto di « indennità in base a stima ». Anche questo punto è stato chiarito in modo inequivocabile dai nostri periti.

B) TREMORGIO

Diversa è la situazione per la concessione delle acque del Tremorgio, data con decreto legislativo del 25 gennaio 1918 e relativo capitolato 24 luglio - 10 settembre 1918. A questa concessione si applica più evidentemente la legge federale, perchè data dopo il 1908. Giova pertanto chiarire le disposizioni della Lf 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze d'acque, che riguardano le conseguenze d'un rifiuto del rinnovamento della concessione da parte del concessionario.

Occorre distinguere, nel sistema della legge federale, tra le *cause*, per cui la concessione prende fine e le *conseguenze* della fine della concessione.

La concessione prende fine :

- a) in seguito a riscatto (art. 63),
- b) in seguito a estinzione (art. 64),
- c) in seguito a decadenza (art. 65).

In caso di riscatto il termine non è da stabilire per un tempo inferiore al terzo della durata della concessione, contando dalla data di questa, e la comunità concedente ha l'obbligo di notificarlo almeno due anni prima (art. 63).

L'estinzione della concessione ha luogo (art. 64) :

- aa) per la scadenza della sua durata ;
- bb) per espressa rinuncia.

La decadenza della concessione può essere dichiarata dall'autorità concedente nelle ipotesi enumerate dall'art. 65.

Quali le conseguenze della fine della concessione ?

Le legge nulla dice di tali conseguenze quando la concessione prende fine in seguito a riscatto; il riscatto avrà le conseguenze previste nell'atto di concessione o nella legislazione cantonale. Se la concessione prende fine per estinzione (scadenza della durata o rinuncia) o per decadenza, il concessionario

— se la concessione non dispone altrimenti — ha un primo obbligo generale, quello di procedere ai lavori di sicurezza che la cessazione dell'esercizio rendesse necessari, semprechè gli impianti cessino di essere utilizzati (art. 66).

Circa le altre conseguenze alla fine della concessione per estinzione (scadenza della durata o rinuncia) o per decadenza, bisogna distinguere quattro diverse ipotesi:

- A. Fine della concessione per scadenza della durata con riversione;
- B. Fine della concessione per scadenza della durata, senza riversione;
- C. Fine della concessione per rinuncia;
- D. Fine della concessione per decadenza.

Ad A) — L'art. 54 cpv. 2 lett. f detta che le concessioni di oltre 50 cavalli devono contenere delle disposizioni sul diritto di riversione dell'impianto a favore della comunità concedente.

In caso di riversione degli impianti, e semprechè l'atto di concessione non disponga altrimenti, la comunità concedente ha il diritto (art. 67 cp. 1):

- a) di avocare, senza compenso a sè le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici coi fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) di rilevare, pagando un'equa indennità, le installazioni per la produzione e la trasmissione della forza elettrica.
(è il testo proposto dai menzionanti).

ad B) — Quando l'atto di concessione non disponga altrimenti, e non preveda la riversione, le installazioni su terreno privato restano al concessionario, mentre quelle su terreno pubblico passano alla comunità concedente. Se le installazioni su terreno pubblico continuano ad essere utilizzate, la comunità concedente deve corrispondere al concessionario un'indennità da calcolarsi tenendo equamente conto di tutte le circostanze (art. 69 cp. 1 e 2).

ad C e D) — Valgono le stesse disposizioni che nel caso B, ma in più resta riservato alla comunità il diritto di acquistare l'impianto idraulico conformemente alle prescrizioni della concessione relative al riscatto o alla riversione, tenendo conto dell'esercizio anticipato di questi diritti (art. 69 cp. 3).

Ma qui se la concessione, alla quale è applicabile la LF 22 dicembre 1916, non contiene accenno alcuno al diritto di riversione?

Una siffatta concessione non è conforme all'art. 54 cpv. 2 lettera f della legge federale.

Ma la sanzione non è la nullità della concessione. L'art. 69 cpv. 1 prevede infatti il caso in cui la concessione si estingue per scadenza del termine senza riversione e la disposizione non è applicabile solo alla concessione di meno di 50 cavalli (cf. Wettstein, Rückkauf und Heimfall im schweizerischen Wasserrecht p. 22 n. 93). L'art. 67 è puramente sussidiario. Esso è applicabile solo qualora l'atto di concessione non disponga altrimenti. L'atto di concessione può regolare la riversione in modo assai meno favorevole alla comunità concedente; esso può anche parlare della riversione per non ammetterla. La riversione può essere esclusa in modo generale dal diritto cantonale.

Il diritto a riversione non è un diritto scatenante dall'art. 67, chè altrimenti l'art. 69 non regolerebbe le conseguenze dell'estinzione della concessione per scadenza del termine senza riversione: questa ipotesi non sarebbe mai realizzata. Il diritto di riversione deriva dall'atto di concessione. Così anche Wettstein, op. cit., p. 74: «Begründet wird das Heimfallrecht, wie die Rückkaufbefugnis, durch Konzessionsbestimmung. EWG Art. 67 begründet kein gesetzliches Heim-

fallrecht. Dagegen haben Bern, WG Art. 4 und Zürich WG Art. 32 III gesetzliche Grundlagen geschaffen. Fehlt es in Konzessionen anderen Kantone an einem Heimfallvorbehalt, so erfolgt nach Ablauf der Konzessionsdauer die Regelung der Verhältnisse nach Akzessionsprinzip des Art. 69 EWG. Dieser Artikel hat den Zweck, dort einzuspringen, wo ein Heimfallrecht fehlt. Ein Heimfallrecht enthält der Art. 67 EWG nicht, sondern eine Aneignungsbefugnis. Die meisten Konzessionen, aussen den vom Bunde erteilten, enthalten dagegen wirkliche Heimfallsrechte ».

Il capitolato di concessione 24 luglio - 10 settembre 1918 a favore delle OFELTI per derivazione e utilizzazione d'acqua del lago Tremorgio allo scopo di produrre energia elettrica non accenna espressamente e direttamente ad un diritto di riversione, che spetterebbe allo Stato. Lo stesso dicasi del decreto legislativo 25 gennaio 1918, al quale il capitolato si richiama. Il capitolato si limita a dire, nel suo art. 19 :

« La presente concessione è accordata in base alle vigenti leggi e regolamento federale e cantonale ed a essi si farà riferimento per quanto non è indicato nelle presenti prescrizioni. Saranno pure applicabili le eventuali future prescrizioni cantonali e federali in materia di polizia e di sicurezza per i trasporti di energia elettrica nonchè le misure legislative federali e cantonali dirette ad introdurre il monopolio dello Stato sulle pubbliche acque ».

Il richiamo delle leggi federali non può conferire allo Stato il diritto di riversione, chè l'art. 67 LF non conferisce alla comunità concedente siffatto diritto, ma si limita a definire le modalità qualora l'atto di concessione lo stipuli senza disporre altrimenti.

Il richiamo delle leggi cantonali significa applicabilità dell'art. 16 cpv. 4 l.c. 17 maggio 1894, secondo cui « se... lo Stato negasse il richiesto rinnovamento della concessione, egli sarà obbligato ad espropriare l'insieme delle opere eseguite dal concessionario, pagando l'indennità in base a stima ». Questa disposizione anzichè conferire allo Stato un diritto, gli impone un obbligo. Lo Stato potrebbe avere interesse a porsi piuttosto sul terreno dell'art. 69 cp. 1 e 2 LF, che gli dà diritto (quando l'atto di concessione non disponga altrimenti, il che non si verifica nel fattispecie) di tenersi le installazioni su terreno pubblico, contro pagamento di un'equa indennità qualora intenda continuare ad utilizzarle, e non gli impone l'obbligo d'espropriare le installazioni su terreno privato.

L'art. 19 del capitolato dichiara applicabili « le misure legislative federali e cantonali dirette ad introdurre il monopolio dello Stato sulle pubbliche acque ». Dovrebbe trattarsi di misura generale, applicabile a tutte le pubbliche acque ed avente per scopo e per oggetto di creare, in favore dello Stato, il monopolio della loro utilizzazione.

La questione si pone in termini analoghi per quel che concerne il capitolato di concessione 3 gennaio — 31 marzo 1927 a favore delle OFELTI per derivazione ed utilizzazione d'acqua del fiume Ticino allo scopo di accumularla nel lago Tremorgio; l'art. 13 di questa concessione riproduce l'art. 19 del capitolato 24 luglio — 10 settembre 1918.

Le due concessioni esaminate presentano pertanto una lacuna.

C) Diversa ancora si appalesa la situazione giuridica per le concessioni :

- D.L. 31 maggio 1928 per la concessione delle acque del Ticino con tutti gli affluenti di destra da Rodi a Lavorgo ;
- D.L. 7 maggio 1942 concernente la concessione delle acque dei laghi Lucendro e Sella e dei bacini imbriferi adiacenti.

Il decreto legislativo 22 gennaio 1934 concernente la unificazione delle concessioni alle OFELTI delle forze idrauliche della Biaschina, Piottino e Tremorgio non costituisce una nuova concessione, e non modifica le disposizioni che qui ci interessano, in relazione alle citate concessioni.

La concessione del Piottino e quella del Lucendro regolano espressamente il diritto di riversione, che non può essere esercitato alla scadenza della prima concessione, dopo quarant'anni, ma solo alla scadenza della seconda, ossia dopo 80 anni dall'apertura dell'esercizio. Il medesimo articolo già stabilisce le modalità della riversione e del riscatto.

Per il Piottino, esso è del seguente tenore :

« Art. 9 — La concessione è data per un periodo di 40 anni, decorrente dall'apertura dell'esercizio.

Alla scadenza, la concessione, salvo il caso dell'art. 10 (riscatto) sarà rinnovata per un periodo uguale ed a condizioni uguali, compresa la tassa di concessione, che sarà nuovamente versata, ed il cui importo sarà uguale a quello del primo periodo. Trascorso il secondo periodo di 40 anni, il Canton Ticino ha diritto :

- a) di ritirare a sè, senza compenso, le installazioni immobili e mobili, costruite sul terreno pubblico o privato, che servono a prendere, ad addurre o condurre via l'acqua, i motori idraulici cogli edifici nei quali essi si trovano ed il terreno che serve all'esercizio dell'impianto ;
- b) di acquistare le installazioni che servono a generare ed a condurre l'energia elettrica, e in tutto o in parte gli edifici dell'amministrazione e le abitazioni di servizio pertinenti all'impianto, contro un'equa indennità che non potrà in ogni caso superare il valore reale all'epoca della entrata in possesso, ed in mancanza di accordo, sarà determinata inappellabilmente da tre arbitri designati: il primo dal Consiglio di Stato, il secondo dai concessionari, ed il terzo, con funzione di presidente, dal presidente del Tribunale federale.

I concessionari hanno l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e installazioni sottoposte al diritto di riversione ».

Segue l'art. 10 che afferma il diritto del Cantone di riscattare l'intero impianto alla scadenza del 40.mo, 50.mo, 60.mo e 70.mo anno di esercizio, mediante preavviso di 5 anni, stabilendone le condizioni.

D) Le concessioni della Maggia e del Blenio, date per 80 anni, non devono qui essere esaminate: comunque contengono la clausola di riversione della legge federale e per il riscatto valgono le norme della legge cantonale.

Per le concessioni della Verzasca e della Morobbia, il problema della riversione e del riscatto è aperto, per la parte più diligente che vorrà farlo valere in giudizio.

E) Dopo questo esame delle forme di concessione e delle conseguenze legali della loro estinzione, per i motivi citati nella legge vigente, occorre esaminare le proposte formulate dalla mozione.

All'art. 15, cioè nei casi di revoca o rinuncia della concessione, secondo la vigente legge, se il concedente intende valersi delle opere eseguite dal concessionario, deve espropriarle, pagando un prezzo in ogni caso non superiore al prezzo di costruzione delle opere stesse. Per contro la mozione propone che l'indennità da versare non ecceda il prezzo di costo dell'impianto, meno l'ammortamento annuo corrispondente al deprezzamento.

In sostanza, a prescindere dai casi dove lo Stato avocasse a sè opere appena costruite, per rinuncia o revoca della concessione, la novella proposta è più favorevole allo Stato, che ora non deve pagare oltre il costo di costruzione, ma lo può raggiungere, mentre il nuovo art. 15 farebbe dedurre dal costo di costruzione gli ammortamenti o meglio la perdita di valore dovuta alla vetustà.

L'art. 16 proposto, si scosta per contro notevolmente dal vigente ed è in parte la riproduzione dell'art. 67 della legge federale. Intanto, in caso di rinnovo, viene abbandonata la condizione restrittiva per cui non è lecito introdurre nella concessione rinnovata condizioni più onerose, salvo quelle previste dalla legge.

Secondo la proposta mozione, lo Stato potrà introdurre nella concessione tutte le modificazioni che riterrà opportune: nel caso Morobbia e Verzasca, ad esempio, si sarebbe potuto e si potrebbe ancora iscrivere la clausola di riverzione, e qualunque altra modifica desiderata dallo Stato.

Con il secondo alinea del proposto articolo, nei casi di rinnovamento non chiesto o non accordato, lo Stato avrebbe il diritto di avocare a sé senza compenso le opere di ritenuta, di presa, di adduzione e di scarico dell'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici ed i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto; come pure il diritto di rilevare, pagando una equa indennità, le installazioni per la produzione e la trasmissione della forza elettrica.

L'attuale art. 16, come si è visto, fa invece una distinzione essenziale per il caso in cui il rinnovo venga o meno richiesto, e nel primo caso, in luogo della gratuità, prevede il pagamento secondo stima, mentre nel secondo (art. 15) pone un limite alla stima, nel valore di costruzione dell'impianto.

Infine, l'ultimo capoverso del proposto art. 16 impone allo Stato l'obbligo di rilevare le installazioni che servono alla produzione ed al trasporto dell'energia, se il concessionario la esige ed il concedente può servirsene, con vantaggio per l'ulteriore utilizzazione della forza.

Occorre appena avvertire una certa incongruenza nelle disposizioni di merito dei due articoli: nel caso dell'art. 15 (revoce o rinuncia) lo Stato deve indennizzare il concessionario, nel caso dell'art. 16, non si fa alcuna differenza fra un rinnovo chiesto e non accordato e un rinnovo non chiesto, negando ogni compenso al concessionario, salvo per la parte elettrica. A questa stregua si pone in peggiore situazione il concessionario che adempie ai suoi obblighi per 40 anni, di quello che anzitempo rinuncia alla concessione o se la fa sottrarre per inadempienza.

Non crediamo necessaria altra presa di posizione sulle proposte della mozione, per le considerazioni d'ordine giuridico che seguono, e che tolgono alla stessa ogni pratica importanza per le concessioni già date. Per quelle a venire — e sono ormai poche — per l'applicabilità della legge federale sul riscatto e sulla riverzione non v'è motivo per modificare d'urgenza una legge che da tempo abbiamo deciso di rivedere in alcuni punti.

F) Nel preambolo della mozione si afferma che la legislazione cantonale vigente è più sfavorevole di quella federale e dei Cantoni confederati, ragione per cui sarebbe *urgente* abrogarla e sostituirla con disposizioni più conformi all'interesse dello Stato, quali quelle citate nella legge federale.

Siccome, come detto, nulla osta, nelle nuove concessioni, alla applicazione delle disposizioni federali, che abbiamo descritto sub d), è da ritenere che i mozionanti pensino alla urgente modificazione delle disposizioni cantonali per applicarle alle concessioni scadute o che vengono a scadenza nei prossimi anni. Occorre quindi soffermarsi un momento sulla applicabilità di nuove disposizioni legali.

Per le concessioni scadute o che si avviano a scadenza, i mozionanti disattendono che qualunque modifica della legislazione vigente, non può modificare le conseguenze delle pattuizioni stipulate.

Abbiamo già rilevato nella precedente risposta alla mozione on. Bossi e confirmatari, che le concessioni rappresentano un contratto bilaterale di diritto pubblico, nell'ambito delle leggi dello Stato. E' evidente e generalmente ammesso dalla dottrina, che le concessioni non sono influenzate dalla legislazione posteriore, a meno che se ne faccia espressa riserva nel testo della concessione, ciò che generalmente avviene per le tasse di concessione (vedi conc. Blenio). La

concessione è quindi un atto amministrativo retto dal diritto pubblico, che determina diritti ed obblighi del concessionario.

Secondo il Tribunale federale (50.1.403 e 53.1.87) il concessionario diventa titolare di un diritto pubblico soggettivo. Benchè trattasi di un contratto di diritto pubblico, l'atto garantisce al concessionario l'utilizzazione delle acque pubbliche, nel quadro della legge applicabile (s.T.F. 65.1.312 - cfr. anche perizia avv. A. Amtognini per il Comune di Bellinzona. Non ci rifacciamo per contro alle tesi del prof. Hug, la cui validità già abbiamo contestato).

Dalla chiara giurisprudenza del Tribunale federale risulta che le concessioni creano diritti acquisiti, tesi ribadita dallo stesso Consiglio federale (messaggio 13 novembre 1951 e circolare 30 dicembre 1953) nelle istruzioni per l'aumento dei canoni di esercizio con la seguente motivazione: « Un aumento di questi diritti non interverrà senza il consenso dei Cantoni e degli aventi diritto, conformemente alla legislazione cantonale e per quanto il tenore degli atti di concessione non vi si opponga. Con la concessione, ogni concessionario ha infatti acquisito, nei limiti dell'atto di concessione, un diritto che non può essere revocato o limitato se non per motivi di utilità pubblica e verso pagamento di una indennità. Questo principio è enunciato all'art. 43 della legge; esso corrisponde a una nozione generalmente ammessa che fa parte del nostro ordine pubblico ».

Se i mozionanti pensano, con la revisione della legge, di modificare i termini e le condizioni in caso di negato rinnovo delle concessioni, invero disattendendo una costante pratica della Confederazione e dei Tribunali e incorrono in un errore di valutazione della situazione giuridica.

Con questo non vogliamo allegare che ogni concessione è sottratta all'influsso della legislazione posteriore. Invero solo in parte la concessione crea un diritto individuale intangibile, o meglio tangibile solo per motivi di pubblica utilità e verso piena indennità (cfr. Jèze: les principes généraux du droit administratif, p. 60 e segg.; 198 e segg.); Wettstein: Rückkauf und Heimfall im Schweiz. Wasserrecht p. 22; Burckhardt: pol. Jahrbuch 1911 p. 110. Il limite è stato tracciato dal T.F. nella sentenza 15 dicembre 1923 Unterwalden c/Elektrizitätswerk Luzern Engelberg (49.1.555) in cui venne riconosciuto che la riduzione della durata della concessione inciderebbe sui diritti patrimoniali della impresa, « weil es wesentlich von der Dauer des verliehenen Nutzungsrechtes abhängt, ob sie dem Konzessionär die Möglichkeit lassen, daneben ein Kapital aus den Betriebsergebnissen anzusammeln, das ihm, bei Erlöschen der Verleihung Ersatz für das verlorene Nutzungsrecht bietet ». Queste considerazioni si attaglierebbero al caso nostro, qualora si modificassero radicalmente le conseguenze del mancato rinnovo della concessione.

L'art. 16 proposto dalla mozione verrebbe praticamente ad introdurre la riversione alla prima scadenza (le perizie di Bellinzona e Lugano lo escludevano anche alla seconda scadenza) senza che le concessioni ne facciano menzione, come vuole il diritto federale. Una legge cantonale di tale fatta avrebbe in realtà per conseguenza d'introdurre unilateralmente nella concessione un istituto che le è estraneo, riducendo il valore del diritto concesso, ciò che non è possibile o al più possibile solo verso piena indennità (cfr. Wettstein op. cit. 22 a 25).

Le riserve delle concessioni ante 1908 si riferiscono solo alle misure di sicurezza per i trasporti di energia elettrica, e non investono le conseguenze del mancato rinnovo della concessione. Giova ripetere che lo Stato concedente non può, con atto legislativo unilaterale, peggiorare la situazione del concessionario, se non per motivi di pubblica utilità ed ancora dietro piena indennità; indennità che, nel caso in esame, non potrebbe essere diversa da quella della legge vigente al momento della concessione.

Queste valutazioni di ordine giuridico risalgono all'anno 1947, quando lo stesso Consiglio di Stato si è posto il problema ora sollevato dai mozionanti:

la giurisprudenza e la prassi delle Autorità amministrative dopo quella data non hanno che confermato questa tesi.

Per tutte queste considerazioni non vediamo alcun motivo di dare ora seguito alla mozione degli on. Bossi e confirmatario, dovendo la stessa essere se mai esaminata nell'ambito di una revisione generale della legge per le future concessioni, in relazione anche alla durata della concessione, non consentendo la situazione del mercato attuale dell'energia e dei prezzi, di prevedere l'ammortamento integrale degli impianti in quaranta anni.

Accertato che per le concessioni in corso la novella legislativa proposta è inefficace, occorre richiamare che l'istituto della riversione, del riscatto e in genere le disposizioni della legge federale trovano applicazione per tutte le nuove concessioni, così che, per queste, gli art. 67 e segg. della legge citata sono garanzia sufficiente nelle mani dello Stato a tutela dei suoi interessi quale concedente. Per contro il problema della applicazione della novella legislativa proposta, in relazione alla durata della concessione è d'ordine economico, per il computo degli ammortamenti, e deve formare oggetto di ponderato studio e soprattutto di applicazione ad ogni particolare caso, onde non può essere risolto con la sola modifica degli art. 15 e 16 della legge cantonale.

Il Consiglio di Stato ha da tempo in esame questo problema.

Per le considerazioni di cui sopra Vi proponiamo di non entrare in materia sulla proposta degli onorevoli Bossi e confirmatario.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Soldini

Il Cons. Segr. di Stato :

Galli

